

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 57

19 dicembre 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE VILLANI

**INTERVENTI DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA PER CONSENTIRE LA
FUNZIONALITÀ DELL'AGENZIA EUROPEA
PER LA SICUREZZA ALIMENTARE INSEDIATA
A PARMA**

Oggetto consiliare n. 915

RELAZIONE

L'assegnazione della sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare alla città di Parma, avvenuta esattamente due anni fa, il 13 dicembre 2003, costituisce un'opportunità di sviluppo forse irripetibile non solo per Parma e la sua provincia ma anche per tutta la Regione Emilia-Romagna.

Grazie infatti all'impegno che hanno profuso per ottenere questo importante risultato tutte le istituzioni ed in particolare il Governo italiano, l'Emilia-Romagna è l'unica Regione d'Italia nella quale ha sede un'istituzione europea peraltro di così rilevante importanza viste le competenze e le particolari materie di cui essa si occupa.

Si tratta senza dubbio di un grande riconoscimento alla qualità del lavoro ed all'eccellenza dei prodotti che questa Regione ed in particolare Parma con il suo territorio riesce ad esprimere nel campo dell'agroalimentare, ma costituisce nello stesso tempo un impegno non indifferente per gli stessi attori che l'hanno fortemente voluto.

Il fatto di ospitare un'istituzione di livello europeo dove lavorano funzionari con elevati standard professionali e per la quale si prevede un notevole flusso di presenze internazionali per workshop, dibattiti ed altri eventi connessi alla sua attività, comporta l'onere di adeguarsi ai migliori livelli di efficienza e vivibilità del continente. Ciò però costituisce anche una grande occasione, se adeguatamente sfruttata, per proiettare Parma ed il suo territorio in una dimensione veramente europea.

Per questo motivo la Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto ha già attuato il Governo italiano, ha l'opportunità di mettere in atto misure che con la finalità di permettere all'Agenzia europea di essere pienamente operativa, consentiranno a questa stessa istituzione di integrarsi al meglio con il territorio sia dal punto di vista infrastrutturale che da quello dei servizi.

Conformemente a questa finalità, il presente progetto di legge propone un intervento finanziario articolato sull'arco di un quindicennio da parte della Regione Emilia-Romagna da correlare ed integrare con il decreto-legge già varato dal Governo in questa stessa materia e che sarà estremamente utile per fare partecipare l'istituzione regionale di una importante occasione di sviluppo e di integrazione europea che non riguarderà solo Parma e la sua provincia ma tutto il territorio regionale.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1 *Finalità*

1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna eroga al Comune ed alla Provincia di Parma, per il periodo di quindici anni, un contributo straordinario annuale, ai fini di supportare gli interventi finalizzati all'adeguamento funzionale della città e del territorio provinciale di Parma per l'insediamento e la permanenza della sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare in correlazione ed integrazione a quanto previsto dalle leggi dello Stato per la stessa finalità.

Art. 2 *Tipologia degli interventi*

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 attengono al miglioramento architettonico e funzionale delle infrastrutture, al potenziamento dei servizi per la sicurezza, l'istruzione e la sanità, alla valorizzazione di plessi culturali e del patrimonio di interesse storico e artistico ed all'applicazione delle nuove tecnologie informatiche.

Art. 3 *Attuazione degli interventi*

1. Il Comune di concerto con la Provincia di Parma, en-

tro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporre un piano degli interventi da realizzare integrativo rispetto agli ordinari investimenti regionali ed al programma generale degli interventi atti ad assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare previsto da legge dello Stato.

2. Il piano integrativo degli interventi da realizzare è sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

3. Gli interventi regionali possono essere assegnati anche per opere già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge e comunque ricomprese nel programma generale degli interventi previsto da legge dello Stato di cui al comma 1.

Art. 4 *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

